

# **COMUNE DI CECIMA**

Provincia di Pavia

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **Articolo 1**

#### ***OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

### **Articolo 2**

#### ***INTEGRAZIONI***

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) le disposizioni previste dal D.Lgs. 109/98 e DPCM 221/99.

### **Articolo 3**

#### ***PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO***

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare per le prestazioni relative al servizio di "Assistenza Domiciliare"

### **Articolo 4**

#### ***INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE***

- 1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
- 2) In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente. Non può essere costituito nucleo familiare autonomo rispetto al proprio coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
- 3) L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi. Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE, del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

#### **Articolo 5**

#### ***MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO***

- 1) Il reddito si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
  - b) Il reddito da pensione o da lavoro prodotto all'estero.
  - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare (per il 1999: 4,95%);
- 2) Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono 2,5 milioni di lire, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire, qualora i membri del nucleo familiare non possiedano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza. Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a familiari.

#### **Articolo 6**

#### ***MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO***

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda,

indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati. Nel calcolo non è considerata l'abitazione principale del nucleo familiare; qualora appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 si considera il valore al 50%;

- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99;
- c) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a lire 70.000.000.
- d) il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20% per tutte le altre prestazioni.

### **Articolo 7** **SCALA DI EQUIVALENZA**

1) I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
  - + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
  - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento
  - + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono impresa
  - + 0,50 in presenza di componenti ultrasessantacinquenni non inseriti in R.S.A.
- 3) Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

### **Articolo 8** **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE**

- 1) L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra situazione economica ed il parametro di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

## **Articolo 9** **SOGLIE DI ACCESSO**

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini è regolata dalle seguenti tabelle:

<b>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	
VALORE ISEE	RECUPERO DAGLI UTENTI
< 2.582,00	esente
Persona singola < 6.714,00	€ 3,62
Più persone < 10.329,00	€ 3,62
OLTRE I PRECEDENTI LIMITI	€ 6,20

Le percentuali di partecipazioni dell'utente alla spesa sono calcolate sulla base delle attuali tariffe massime.

Le suesposte tabelle verranno applicate in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute.

## **Articolo 10** **MODALITA' ATTUATIVE**

- 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE.
- 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

## **Articolo 11**

## ***COMPETENZE***

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
- 2) Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle Finanze.
- 3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.

### **Articolo 12**

## ***NORME INTEGRATIVE***

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.